



**“ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-  
ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013”**

In data 5 8 APR. 2013, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica  
abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Fernando Greco - Delegato del Rettore: \_\_\_\_\_

Avv. Claudia De Giorgi - Direttore Generale Reggente: \_\_\_\_\_

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi,  
composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

**R.S.U.**

Sig.ra Bettassa Monica \_\_\_\_\_

Dott. Cuna Andrea \_\_\_\_\_

Dott. De Pascalis Manfredi \_\_\_\_\_

Dott.ssa Leopizzi Luigia \_\_\_\_\_

Dott. Margiotta Tiziano \_\_\_\_\_

Dott. Marra Massimo \_\_\_\_\_

Dott. Martina Bruno \_\_\_\_\_

Sig.ra Mercuri Angela \_\_\_\_\_

Sig. Taccarelli Giuseppe \_\_\_\_\_

**Organizzazioni Sindacali di Categoria**

FLC-CGIL \_\_\_\_\_

Fed. CISL Università: \_\_\_\_\_

UIL/RUA \_\_\_\_\_

Fed. CONFSAL/SNALS-Univ.-CISAPUNI \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

USB-P.I. \_\_\_\_\_

**PREMESSA**

VISTO il D. Lgs. 30/03/2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/04/2003, n. 66, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n. 213;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l'art. 67, comma 5, della Legge 6/08/2008, n. 133;

VISTO l'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, della Legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



VISTA l'ipotesi di "Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario - Anno 2013", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in data 26/02/2013;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 6/03/2013, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n. 6700 del 7/03/2013 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-*sexies*, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 4 del 18/03/2013, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, nulla eccedendo in ordine alla disciplina contrattuale e certificando il Fondo per il lavoro straordinario relativo all'anno 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 87 del 28/03/2013, con cui, tra l'altro, la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' "Accordo", nel testo concordato in data 26/02/2013, ed è stata approvata la relativa spesa;

**convengono di stipulare il seguente**

**"ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013"**

**Art. 1 - OBIETTIVI**

Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono dirette a regolamentare la ripartizione, tra le strutture dell'Ateneo, delle risorse di cui all'art. 86 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008 (*risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario*), relative all'anno 2013, come quantificate nel successivo art. 8 del presente Accordo.

**Art. 2 - ORARIO DI LAVORO**

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

**Art. 3 - PRINCIPI**

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario, solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali. Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro

2



e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal responsabile della gestione del personale presso le varie strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL del comparto Università.

L'autorizzazione implica la verifica in concreto, da parte del responsabile della gestione del personale presso la struttura, della sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio. La detta autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituirà assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o ad ore.

#### **Art. 4 - LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' - INCOMPATIBILITA'**

Le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro, effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario.

#### **Art. 5 - MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2013**

Il monte ore complessivamente a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'anno 2013 per fronteggiare esigenze eccezionali delle singole strutture dell'Ateneo, è determinato nel limite massimo di **n. 9.430 ore**, sulla base delle risorse disponibili, ridotte ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Le parti concordano di ripartire il predetto monte ore complessivo nel modo seguente:

- un monte ore destinato a "servizi generali e necessità straordinarie", **pari a n. 1.257 ore**, è riservato per fronteggiare situazioni eccezionali (esami di Stato, seggi elettorali, custodi, autisti, convegni, ecc.), la cui gestione è posta in capo al Direttore Generale.

La quota restante (n. 8.173 ore) sarà così ripartita:

- a. **il 60%** alle strutture dell'Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al **60%** del monte ore complessivo per il numero dei dipendenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell'anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale con rapporto di



lavoro a tempo parziale orizzontale ed il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse (c.d. *quota fissa*);

- b. **il 40%** (c.d. *quota variabile*) al “budget di riserva”, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un’attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA con cadenza quadrimestrale.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è subordinato all’effettivo esaurimento del budget fisso assegnato ed è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali (es. esigenze relative a particolari punte di attività da svolgere, attività di carattere straordinario, esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative) relative a situazioni contingenti di particolare urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale che provvederà a verificare la sussistenza di motivate esigenze, dandone successiva informazione in sede di contrattazione integrativa.

L’adeguata motivazione della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva è, pertanto, condizione imprescindibile perché la struttura interessata sia ammessa ad attingervi. Non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di organico.

#### **Art. 6 - LIMITI E DEROGHE**

A ciascun dipendente potranno essere retribuite fino ad un massimo di 180 ore di straordinario annue, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura. Per esigenze di particolare eccezionalità, come debitamente documentate, potranno essere retribuite fino ad un massimo di 250 ore annue di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, previa valutazione e conseguente autorizzazione del Direttore Generale.


Nessun dipendente potrà beneficiare della deroga di cui al comma precedente per più di una volta nell’arco di un biennio.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà corso all’informazione in merito alle autorizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Nelle more che sia definito dalle parti l’accordo che disciplina l’orario di lavoro degli autisti, questi possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di **400 ore** annue, nel limite del budget assegnato alla struttura di appartenenza e di quello assegnato ai “servizi generali e necessità straordinarie”.

Per l’anno 2013, in deroga ai limiti fissati con Delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore dei medesimi autisti potranno essere corrisposti compensi incentivanti per lavoro straordinario oltre il tetto massimo pari al 50% del trattamento economico fondamentale.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.



4



#### Art. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della spesa annua per lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario per il 2013.

I Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture potranno autorizzare mensilmente le richieste di pagamento di lavoro straordinario, solo nell'eventualità che non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura e dovranno comunicarlo, ai fini del controllo e della liquidazione all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo entro il giorno 15 del mese successivo.

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura nonché il rispetto del limite massimo individuale di cui al precedente art. 6 del presente Accordo, disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori che avverrà entro il mese successivo a quello dell'eventuale comunicazione.

I Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva.

E' fatto obbligo ai Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 2006/2009 entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per poter attingere al "budget di riserva" di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. b), i responsabili della gestione del personale presso le varie strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario, ulteriore rispetto alla quota assegnata, che si sia reso necessario, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.

#### Art. 8 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Il budget di Ateneo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2013, è pari ad € 148.713,83, al netto degli oneri a carico dell'ente. Il predetto budget, che è stato proporzionalmente ridotto in ragione del turn-over ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, è determinato nel rispetto del limite stabilito dall'art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, essendo inferiore del 10% rispetto all'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2004 (€ 173.332,20).

Eventuali risparmi, accertati annualmente a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al fondo ex art. 87 CCNL dell'anno successivo.